Essere giurista del lavoro, oggi

Un contributo generazionale
per un dibattito senza tempo

In copertina:
Illustrazione di Pierluigi Longo.

IUSTITIAM COLIMUS

Essere giurista del lavoro, oggi

Un contributo generazionale per un dibattito senza tempo

a cura di Maurizio Falsone

Marco Biasi
Silvio Bologna
Stefania Buoso
Stefano Cairoli
Giulio Centamore
Emanuele Dagnino
Annamaria Donini
Maurizio Falsone
Raffaele Galardi
Marta Giaconi
Elena Gramano
Alessandra Ingrao
Pasquale Monda
Veronica Papa
Venera Protopapa
Marco Rocca

Giappichelli

© Copyright 2024 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
http://www.giappichelli.it

ISBN/EAN 979-12-211-0741-8
ISBN/EAN 979-12-211-5738-3 (ebook - pdf)

Volume pubblicato con il contributo di Fondazione Università Ca' Foscari.

G. Giappichelli Editore

MARCHIO STORICO

Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%

Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

PER UNA COMUNICAZIONE GIURIDICA ACCESSIBILE

Maurizio Falsone

SOMMARIO: 1. La comunicazione del diritto (del lavoro). – 2. Chi comunica (con) il diritto? E a chi? – 3. I difetti della comunicazione giuridica: cause ed effetti di un tratto identitario divenuto un problema difficile da sradicare. – 4. Che fare? Dalle strategie normative (in corso) alle strategie formative e culturali (attuali e potenziali). – 5. I giuristi sanno insegnare a comunicare (con) il diritto?

1. *La comunicazione del diritto (del lavoro)*. – Non per scelta personale ma a causa di incontrollabili meccanismi di assegnazione degli incarichi didattici, mi sono trovato a tenere un insegnamento giuslavoristico in un corso di laurea magistrale in «*Innovation and Marketing*». Si tratta di un corso di laurea di un dipartimento di management che, come si intuisce dal nome inglese, forma specialisti in strategie di comunicazione interna ed esterna all'impresa, peraltro in una dimensione internazionale.

L'insegnamento è l'unico a carattere giuridico nel corso di laurea ed è frequentato da studentesse e da studenti di diverse provenienze nazionali. Gli ingredienti per un'esperienza straniante (per me e per chi frequenta le lezioni) c'erano tutti: un corso di laurea molto distante dalle competenze giuridiche attorno a cui deve gravitare l'insegnamento, studenti e studentesse poco inclini alla prospettiva normativa (un po' per il loro *background*, un po' per come è stato pensato il corso di laurea), distanze culturali e di conoscenze dovute alla provenienza di questi/e da paesi con sistemi giuridici anche molto distanti da quello italiano ed europeo.

Non avendo notizia di esperienze didattiche analoghe da cui attingere informazioni e ispirazione ma dovendo costruire da zero un corso di insegnamento giuslavoristico in un contesto simile, mi sono trovato nel-

la situazione – drammatica e allo stesso tempo sublime, se mi si perdona l'eccesso di enfasi – di chi smarrisce e va cercando il senso profondo di un'azione, come l'insegnare. Così mi sono domandato, un po' per spirito di sopravvivenza e un po' per dovere, quale potesse essere il compromesso di interessi più onorevole con i miei studenti; e a salvarci è stata, non a caso, una competenza trasversale (o *soft skill*, su cui da ultimo Rumiati, 2023): quella della comunicazione.

Quale punto di incontro migliore con degli studenti di «*Innovation and marketing*», infatti, se non un'esperienza didattica costruita attorno all'idea del diritto (del lavoro) come oggetto di una comunicazione efficace?

Così, attraverso quattro temi classici osservati alla luce dell'impatto che su di essi produce l'introduzione di nuove tecnologie (qualificazione dei lavoratori, libertà di associazione e azioni collettive, divieto di discriminazioni e cessazione dei rapporti di lavoro), il corso è diventato uno scambio di conoscenze e competenze fra un docente esperto di diritto del lavoro chiamato a fornire le conoscenze di base e dei provetti specialisti di comunicazione aziendale chiamati a ritrasmetterle in forme accessibili a destinatari diversi (cfr. il *syllabus*: https://www.unive.it/data/insegnamento/514241). All'insegnamento di nozioni di base, osservate attraverso questioni problematiche e casi, è seguita la predisposizione e la presentazione di comunicazioni simulate con un oggetto differente, ma soprattutto con mittenti e destinatari diversi, al fine di declinare l'obiettivo dell'accessibilità del messaggio secondo le caratteristiche del canale di comunicazione individuato. Ad esempio, alcuni gruppi di lavoro hanno proposto e preparato una strategia di comunicazione di un nuovo sindacato di *influencer* intenzionato a fare proselitismo efficacemente o quella di un'azienda che deve comunicare un nuovo regolamento aziendale sul lavoro a distanza al proprio personale o, ancora, di un gruppo industriale che intende contrastare o promuovere una riforma legislativa in discussione, un altro gruppo ha preparato il "lancio" televisivo di un approfondimento sul problema della sorveglianza sul luogo di lavoro.

Questa parte dell'esperienza didattica, in verità, evoca la trasversalità delle competenze in modo peculiare e diverso a seconda dei ruoli: ad essere precisi, infatti, gli studenti di «*Innovation and marketing*», per un verso, hanno applicato una competenza caratterizzante (c.d. *hard skill*) del corso di laurea con approccio pratico – cosa che accade anche in altri insegnamenti da loro frequentati –, attraversando però (per l'appunto in modo trasversale) un'area del sapere estranea o inusuale, quel-

la giuridica; per un altro verso, sono stati chiamati a rendere accessibile l'oggetto (complesso) dei loro messaggi, sviluppando quindi anche l'abilità comunicativa *tout court*, come una *soft skill* in senso stretto. Viceversa, per me, in qualità di docente di diritto del lavoro, è stata un'esperienza di didattica giuridica in cui, formalmente ho valorizzato una competenza trasversale (trasversale rispetto all'oggetto del mio corso), anche se, nella sostanza, parlare di comunicazione del/nel diritto solo in termini di *soft skill*, è riduttivo, vista la centralità che il linguaggio del diritto assume o dovrebbe assumere in ogni contesto relazionale (nelle aule universitarie, di giustizia, nelle riviste scientifiche e nei *mass media* in genere).

In ogni caso, questa esperienza mi ha indotto a guardare al diritto (anche del lavoro) dall'angolatura della sua comunicazione al di là del contingente e a ragionare, in primo luogo, sui modi della comunicazione e del linguaggio del diritto, per così dire, in azione (cioè nello svolgimento delle professioni giuridiche principali – cfr. §§ 2-4). Alla luce della valutazione complessivamente non positiva della qualità della comunicazione giuridica degli operatori del diritto, ho riflettuto, in secondo luogo, sulla qualità del linguaggio e sul ruolo della comunicazione nella didattica del diritto chiamata a formare i giuristi del futuro (§ 5).

2. *Chi comunica (con) il diritto? E a chi?* – "Comunicare il diritto" è un'espressione dal significato troppo ampio per essere sviscerata in tutti i suoi aspetti: non perché sia una locuzione generica, ma perché fra l'azione (comunicare) e il suo oggetto (il diritto), c'è un rapporto di pertinenza troppo stretto, dovuto al fatto che le fonti (nel senso più lato possibile) oggetto di interpretazione del giurista sono esse stesse costrutti linguistici. A differenza di molte altre aree del sapere, infatti, si è detto che il diritto non «*si serve della lingua, ma è fatto di lingua*» (Cortelazzo, 1997, 36, Lubello, 2021, 9). Anzi, può dirsi ancora di più, il diritto non solo è lingua, ma contribuisce a fare la lingua (R.L.G., 2011) e ne è a sua volta influenzato, perché la comunicazione del diritto produce un'osmosi fra parola e pensiero (giuridico) che plasma l'evoluzione di entrambi (Pascuzzi, 2019, 46 e Vincenti, 2014). Ne è prova anche il ruolo centrale assunto dai documenti giuridici nella formazione del volgare italiano scritto (Lubello, 2021, 11 ss.). Naturalmente, la comunicazione del diritto non si serve solo della lingua (per il ruolo assunto dall'arte nella comunicazione del diritto cfr. Gaeta 2020), ma il linguaggio scritto

e quello verbale sono e rimangono tutt'oggi le principali forme di comunicazione, anche se trasmesse attraverso supporti digitali.

Ad onta dello strettissimo rapporto fra lingua e diritto, la linguistica giuridica non ha una storia antica, essendosi diffusa sostanzialmente solo nello scorso secolo (Dell'Anna, 2017). Come è normale, gli studi di linguistica giuridica e, a maggior ragione, quelli di linguistica forense, concentrano l'attenzione sulla lingua utilizzata dai giuristi nell'esercizio delle loro funzioni principali (di avvocato, magistrato, notaio, giurista d'impresa, funzionario pubblico, consulente del lavoro, ricercatore). Perciò, l'analisi si è concentrata sulla lingua utilizzata da chi partecipa attivamente all'interpretazione del diritto stesso e su un linguaggio da questi ultimi pensato ed adoperato – a volte a ragione, ma a volte a torto – per circolare solo o principalmente all'interno della comunità dei giuristi.

Tuttavia, il diritto riguarda inevitabilmente anche i non giuristi. Sia nel senso che esso è destinato ai suoi fruitori profani che (anche inconsapevolmente) hanno una costante necessità, per esigenze di lavoro o di vita, di recepire contenuti normativi/giuridici e/o di comunicarli (un modo come un altro di dire che il diritto è una scienza sociale). Sia nel senso che il diritto è frutto di un legislatore, il quale, seppure sempre coadiuvato da consiglieri giuristi, è tecnicamente un attore non specializzato e proprio per questa sua natura subisce spesso le rampogne per il "carburante" di scarsa qualità che introduce nel sistema.

Perciò, prendere sul serio la questione del linguaggio del diritto, significa tenere a mente che la comunicazione giuridica non può essere pensata solo in funzione della comunità specializzata di riferimento, e che, semmai, essa dovrebbe essere sempre in grado, all'occorrenza, di travalicare agevolmente i confini della cerchia dei giuristi (ne ho già riflettuto a proposito dello specifico genere letterario della nota a sentenza, cfr. Falsone, 2020, spec. 124).

3. *I difetti della comunicazione giuridica: cause ed effetti di un tratto identitario divenuto un problema difficile da sradicare*. – Come tutte le categorie professionali, anche quelle composte da giuristi vantano dei sofisticati comunicatori riconosciuti anche presso l'opinione pubblica. Ma non può dirsi, soprattutto in termini di comparazione con altre scienze, che il diritto pulluli di esperti nella comunicazione scritta o verbale. Per il diritto del lavoro, non può, grosso modo, dirsi nulla di diverso. In effetti, i giuristi (o certe categorie di giuristi) si sono guadagnati una cattiva nomea, probabilmente a causa della scarsa attenzione

da questi prestata alla comunicazione verso l'esterno e della connessa insufficiente cura per l'accessibilità della lingua verbale e/o scritta adoperata nello svolgimento delle proprie funzioni (di ricercatore, di giudice, di avvocato etc.).

Senza entrare nei dettagli, la comunicazione giuridica è considerata chiusa ed escludente, nel senso che il gergo che naturalmente matura nell'ambito di una comunità specializzata risulta oscuro. Il problema dell'accessibilità del linguaggio specialistico riguarda ovviamente tutte le comunità scientifiche, ma nel caso del diritto esso è più scomodo o allarmante perché, come detto, la legge regola tutte gli aspetti della realtà sociale, quindi ogni persona, volente o nolente, ha interesse o necessità di comprendere delle questioni giuridiche.

Peraltro, il linguaggio giuridico è considerato quello più influenzato dai gerghi e dagli usi linguistici estranei, proprio per la sua forte connessione con la società (De Mauro, 1986, 18), eppure questa caratteristica non ha favorito né una osmosi equilibrata fra linguaggio giuridico ed altri linguaggi, né una sufficiente sensibilità verso il valore dell'accessibilità del linguaggio.

Alla figura manzoniana, oggi un po' abusata, dell'Azzeccagarbugli, si possono affiancare veri e propri aforismi o detti celebri, come quello che Shakespeare nell'*Enrico VI* mette in bocca a Dick il macellaio quando gli fa dire: «*per prima cosa, ammazzeremo tutti gli avvocati*» o come quello affermato da Andrew Beckett e poi significativamente ripetuto da un passante in ascensore nel film *Philadephia* (diretto da J. Demme, 1993) dopo lo svolgimento di un durissimo processo contro la discriminazione subita dal protagonista sul posto di lavoro: «*Cosa sono mille avvocati incatenati al fondo dell'oceano? Un buon inizio …*».

Si tratta di denigrazioni dovute non solo all'uso di un linguaggio oscuro (il che, si è detto, potrebbe riguardare tanti altri specialisti), ma soprattutto ad un suo abuso, ovvero all'idea (anche questa diffusa soprattutto fra i profani) che il linguaggio giuridico sia spesso inutilmente inaccessibile, cioè anche quando potrebbe, con un minimo di impegno, essere più comprensibile (Mortara Garavelli, 2001, 99 e Lubello, 2011, 13; ma come non ricordare la denuncia di Calvino, 1965 sull'antilingua). Da ciò all'idea di considerare la comunicazione giuridica truffaldina o congegnata a bella posta per custodire gelosamente il potere che attraverso di essa si esercita, il passo è breve.

Che la rappresentazione negativa del giurista dipenda anche da ragioni collegate al linguaggio sembra confermarlo pure l'utilizzo del termine italiano "giuridichese" – invero per il momento non assurto a voce

del vocabolario, ma certamente connotato da un accento dispregiativo – e l'utilizzo del ben più diffuso (in terre anglofone) termine "*legalese*" definito nell'autorevole dizionario Collins come «*the conventional language of legal forms, documents, etc., involving special vocabulary and formulations, often thought of as abstruse and incomprehensible to the layman*» (il linguaggio convenzionale di forme legali, documenti, etc, che comprendono formule e parole speciali, spesso considerato astruso e incomprensibile dal profano).

Il giudizio critico verso il linguaggio adoperato per comunicare (con) il diritto, peraltro non proviene affatto solo dai fruitori e destinatari ultimi del diritto, ma riguarda gli stessi giuristi, per nulla felici della lingua che sono abituati a leggere, oltre che a scrivere. Il fatto che i pochi giuristi "comunicatori" abbiano trattato o siano addirittura affezionati al tema della qualità della lingua, oltre che ai loro specifici temi di settore (Calamandrei, 1935, Grossi, 2003, Zagrebelsky, 2010, Carofiglio 2015, Cassese, 2023 sono solo i principali dei possibili esempi) è significativo dell'esistenza e della coscienza di un problema linguistico sentito anche all'interno della comunità giuridica. Come non ricordare l'affermazione attribuita a G. Pera secondo cui «*la chiarezza è l'onestà dello studioso*»?

Per offrire qualche dato più concreto, si consideri un recente studio empirico nell'ambito del quale dei giuristi sono stati chiamati a valutare comprensibilità, gradevolezza, applicabilità ed efficacia di medesimi documenti contrattuali proposti in due versioni, una in "giuridichese" e una in forma linguistica semplificata (redatta da non giuristi): ebbene, loro stessi hanno in gran misura preferito quest'ultima versione dei documenti proposti ed evidenziato le stesse difficoltà di interpretazione dei non giuristi riguardo alla prima versione (Martínez, Mollica, Gibson, 2023).

Le ragioni dell'inaccessibilità evitabile del linguaggio vanno indagate con onestà e ogni giurista ha il compito di domandarsi quanto del proprio linguaggio gergale inaccessibile sia sostituibile, senza perdere in precisione, con un linguaggio generalista.

Ebbene, lo stesso studio empirico già citato (Martínez, Mollica, Gibson, 2023) suggerisce che le ragioni dell'inaccessibilità di linguaggio non riguarderebbero la c.d. maledizione della conoscenza (*the curse of Knowledge*) – ovvero l'apparente paradosso per cui una profonda conoscenza della materia non agevola affatto la comunicazione perché impedisce allo studioso di rendersi conto di quanto sia difficile comprendere il proprio linguaggio e rimediare al problema (chi insegna conosce bene il rischio di questa maledizione, cfr. Webb 2017, spec. p. 317). Sembrerebbe, inoltre, che il problema non dipenda da altre maliziose ipotesi,

come quella secondo cui l'astrusità dipenderebbe dall'intenzione strumentale di custodire il potere giuridico. Piuttosto, le risultanze della sperimentazione su centinaia di giuristi, militano a favore dell'ipotesi del copia-incolla, cioè del fatto che il cattivo linguaggio dipenderebbe in buona misura dall'utilizzo pigro ed incontrollato della riproduzione di locuzioni più o meno ampie e/o modi di dire, meccanismo che chiunque abbia lavorato in uno studio legale o in ufficio giudiziario conosce e che, purtroppo, può riguardare anche certi prodotti scientifici poco originali.

In verità, un sorvegliato e trasparente copia-incolla in ambito giuridico non è di per sé, un male, soprattutto nei documenti normativi o contrattuali, perché crea delle formule rituali che amalgamano gli scambi negoziali e omogenizzano il significato di certe norme (d'altronde, lo abbiamo imparato tutti al primo anno di università al corso di diritto romano). Il problema è la qualità del copia-incolla (cfr. Cook 1994, 89): essa è spesso scarsa perché la tecnica è adoperata pigramente e in modo acritico, soprattutto per risparmiare tempo e senza approfittare della riproposizione di vecchie formule per migliorarne la fattura. In questi casi il copia-incolla non favorisce affatto ritualità efficaci per il sistema giuridico, ma mortifica la personalità della comunicazione e, perciò, ostacola la soddisfazione delle esigenze e/o degli interessi specifici in ragione dei quali il testo giuridico dovrebbe essere predisposto.

Tutto ciò riguarda soprattutto la comunicazione scritta, ma vale, *mutatis mutandis*, anche per la comunicazione verbale. La nomea del giurista incomprensibile, infatti, riguarda anche la sua oratoria, come ricorda la maschera bolognese di Balanzone e come gli stessi giuristi possono testimoniare ponendo mente al linguaggio "giuridichese" che sono abituati ad ascoltare in molti convegni e seminari. Un destino, quello della comunicazione verbale, davvero infelice se si pensa che esso si radica nella tradizione romana che risale fino al *De Oratore* di Cicerone.

Anche ammesso che l'uso e l'abuso del copia-incolla siano una causa del cattivo uso della lingua e della scarsa attenzione per la comunicazione verso l'esterno, come afferma il richiamato studio empirico, essa non è certo l'unica. Se ne possono individuare altre connesse ad esigenze pratiche (e quindi alle funzioni specifiche del giurista) oppure alla formazione ricevuta nella fase di apprendimento della professione.

Fra le esigenze pratiche che favoriscono una comunicazione chiusa se ne possono identificare almeno due. La prima riguarda la necessità di utilizzare e trasmettere documenti giuridici elaborati da altri, innanzitutto le fonti legislative o i precedenti giurisprudenziali. Si tratta di un

fenomeno (prossimo a quello del copia-incolla, ma con una funzione diversa naturalmente) che riproduce per forza di cose una cattiva comunicazione, quando il testo da richiamare è oscuro. A differenza di altre comunità scientifiche, quella dei giuristi è, giustamente, meno incline alle rielaborazioni e parafrasi testuali, perché necessita di svolgere attività interpretative trasparenti che impongono la riproposizione "alla lettera" anche, anzi soprattutto, di testi poco chiari.

Questa considerazione, da un lato, induce ad evidenziare che l'impegno per una comunicazione aperta ed accessibile deve riguardare innanzitutto i fautori delle "fonti" del giurista, ovvero il legislatore ma anche i giudici, perché sono innanzitutto loro ad introdurre nei meccanismi del sistema elementi linguistici virtuosi oppure tossici.

Anche se non si può dire che la legislazione e la giurisdizione stiano effettivamente migliorando la qualità del loro linguaggio [1], l'esistenza del problema linguistico e la strategicità della sua soluzione sembrano oggetto di una benvenuta attenzione e cura. Come è noto il Parlamento è da tempo impegnato a migliorare le tecniche di redazione dei testi legislativi (il c.d. *drafting*), sia attraverso iniziative istituzionali (cfr. l'istituzione dei comitati per la legislazione chiamati ad una «*valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*» – https://www.senato.it/30477 e https://www.camera.it/leg18/736; cfr. Picone, 2013, 929) sia attraverso iniziative formative o scientifiche (https:

[1] A titolo di esempio, riproduco un passaggio di una sentenza d'appello la cui comprensione mi è costata non poco tempo: «*In primo luogo, quand'anche il proc. n. *** si concludesse con l'accertamento che il sig. *** non ha diritto al trasferimento in suo favore delle azioni e quindi l'obbligazione, per il cui pagamento ha fatto l'offerta reale del cui deposito ha chiesto in questo giudizio l'accertamento di validità, domanda che, pertanto, secondo l'appellante, dovrebbe essere rigettata (tesi quest'ultima quanto meno discutibile, in quanto la Corte non ritiene che il giudice, a cui è chiesto di accertare la validità del deposito eseguito ai sensi dell'art. 1201, debba anche accertare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione, per il cui adempimento il debitore ha eseguito tale deposito e che lo stesso debitore allega essere esistente, fermo restando che, dalla dichiarazione di validità del deposito, non deriva certamente anche l'accertamento dell'esistenza e della validità della controprestazione a carico del creditore, conseguente all'esecuzione della sua obbligazione da parte del debitore), non sussisterebbe, in ogni caso, alcun interesse in capo alla Società ad attendere il suddetto accertamento, posto che il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva di questo giudizio, che dichiari la validità del deposito, pur in assenza della corrispondente obbligazione in capo al sig. *, avrebbe come unica conseguenza la liberazione del sig. * da un'obbligazione, che, in forza della decisione presa nell'altro giudizio, risulterebbe inesistente e ciò non determinerebbe pregiudizio di alcun genere in capo alla Società*».

//www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Le_parole_giuste_Completo.pdf).

Anche la Scuola superiore della Magistratura comincia a dedicare attenzione alla formazione linguistica e alla comunicazione, anche se in modo e, soprattutto, in misura non ancora soddisfacente. Viene di solito programmato un evento annuale per la formazione iniziale dei neo-magistrati, ed è stata recentemente pubblicata una guida pratica alla scrittura dei provvedimenti giudiziari civili, ad accesso aperto, che meriterebbe diffusione e confronti (https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/SSM_Guida_pratica_alla_scrittura_dei_provvedimenti_giudiziari_civili_DEF.pdf); tuttavia ad oggi non risultano momenti di approfondimento del problema linguistico nell'ambito della formazione continua dei magistrati in carriera (se si escludono quelli dedicati alla conoscenza delle lingue straniere – cfr. https://www.scuolamagistratura.it/fr/home). È auspicabile che in futuro la Scuola Superiore dedichi maggiore attenzione alla formazione linguistica e alla comunicazione; ed un'occasione concreta per realizzare l'auspicio è data sia dall'art. 9 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 attuativo della riforma c.d. Cartabia (d.lgs. n. 149/2023), che incarica il Ministro della giustizia di definire le linee programmatiche da proporre alla Scuola Superiore della Magistratura tenendo conto dei criteri di redazione degli atti giudiziari (su cui anche *infra*), sia dal rilancio, attraverso i fondi del PNRR, dell'Ufficio per il processo, chiamato, sin dalla sua istituzione (art. 16 *octies* del d.l. n. 179/2012), anche ad assicurare un più efficiente impiego delle tecnologie della comunicazione e che può agevolare il giudice nell'attività di revisione linguistica.

In attesa che l'attenzione verso il problema produca un miglioramento effettivo della qualità linguistica delle fonti giuridiche legislative e giurisprudenziali, la componente accademica della comunità giuridica non è certo disarmata. A prescindere dai problemi di linguaggio di cui non è immune (e su cui *infra* §4-5), essa è, piuttosto, chiamata a selezionare i testi giuridici da riprodurre e/o interpretare anche alla luce della loro felice o infelice formulazione linguistica ed a pungolare giudici e legislatore attraverso una valutazione rigorosa e critica dei testi, senza benevolenza (per spirito di corpo) né compiacimenti (per le stimolanti acrobazie esegetiche che un testo oscuro da interpretare impone).

La seconda esigenza pratica che favorisce una comunicazione inaccessibile riguarda i giuristi chiamati a difendere una precisa posizione in diritto o in fatto. Come è noto, è un dovere dell'avvocato (ed entro certi limiti del PM) difendere una tesi adoperando tutti i mezzi esegetici, a maggior

ragione nei casi più difficili. Ebbene, in alcuni casi, di solito quelli più disperati, la strategia difensiva può fondarsi anche su argomentazioni contorte e su un linguaggio opaco. Può essere un comportamento tollerabile in un sistema di comunicazione sana perché l'opacità del linguaggio risalterebbe e finirebbe per trasformarsi in un'autodenuncia (di difficoltà difensiva, se non di torto). Viceversa, quando la comunicazione giuridica, nella media, è inaccessibile, le strategie difensive disperate possono mescolarsi con quelle più fondate ed ingannare pure il decisore. Naturalmente, l'esigenza di difendere una posizione (pre)determinata riguarda più le parti del processo, ma lo stesso discorso, *mutatis mutandis*, può riguardare il giudice. Quando la decisione formulata nel dispositivo pronunciato non è ben ponderata o è scorretta, infatti, le motivazioni che il redattore è chiamato a mettere per iscritto saranno inevitabilmente tortuose, cervellotiche, astruse e, per fortuna, più attaccabili tramite le impugnazioni.

Quanto alle cause dell'inaccessibilità della comunicazione sul fronte della formazione, il discorso meriterebbe ben altri approfondimenti impossibili in questa sede. In estrema sintesi, mi pare che il germe di una comunicazione inaccessibile stazioni nei pressi di due tratti culturali che caratterizzano il corpo docente: l'attenzione per la tenuta sistematica delle analisi elaborate per specifiche questioni giuridiche e l'applicazione del metodo deduttivo. Si badi: questi due aspetti della formazione giuridica sono essenziali. Il primo per tenere insieme le diverse branche del diritto entro una comune teoria generale del diritto, il secondo per garantire omogeneità esegetica e certezza nell'applicazione del diritto positivo. Tuttavia, come hanno evidenziato autorevolissimi giuristi già in tempi non sospetti e della cui precisione tecnica non si può dubitare (Romano, 1945, 111), questi caratteri del sapere giuridico sono stati fraintesi o abusati al punto da trasformarsi in vizi di argomentazione e quindi anche di comunicazione e stile.

L'esigenza di collocare l'analisi di un problema giuridico all'interno del sistema, cioè, ha ingiustificatamente favorito un argomentare che risponde più all'interesse alla coerenza del sistema che all'esigenza di venire a capo della questione giuridica trattata in modo corretto (cfr. Cassese, 2013 che distingue l'approccio *system oriented* e l'approccio *problem oriented*). Questa torsione esegetica verso un posizionamento della questione non funzionale a risolvere il problema giuridico ma ad esercitare, magari con un po' di vanità, le proprie abilità analitiche produce una comunicazione giuridica dal sapore astratto (perché al lettore interessato alla soluzione del problema apparirà disfunzionale) e pedante (perché formata da sottigliezze e collegamenti che non si giustificano

rispetto all'obiettivo principale). Per di più l'abuso dell'approccio *system oriented* ha un evidente impatto politico/ideologico, perché favorisce la conservazione del sistema ed ostacola le evoluzioni che solo i problemi nuovi e le soluzioni originali possono favorire.

Anche il secondo carattere del sapere giuridico, cioè l'applicazione del metodo deduttivo, è stato vittima di un fraintendimento e di un abuso simile: la necessaria logica deduttiva, infatti, è stata spesso piegata al fine improprio e narcisistico di «spaccare, come si suol dire, un capello in tre», irrigidendo «ciò che è flessibile» e solidificando «ciò che è fluido» (sempre Romano, 1945, 117). In questo caso, la torsione dell'interprete trasforma la logica deduttiva da strumento servente alla comprensione e alla soluzione della questione giuridica a fine stesso dell'analisi giuridica. In questo modo, però, il metodo deduttivo diventa protagonista ingombrante della comunicazione e produce inutili «e astruse logomachie (…) sfoggio di virtuosismi tecnici», nonché «costruzioni complicate che impediscono o allontanano l'esatta percezione della realtà concreta» (S. Romano, 1945, 111) e quindi la soluzione corretta delle questioni giuridiche. A contrario, la logica deduttiva è applicata in modo sano – cioè, come strumento e non fine dell'analisi – quando è accompagnata dalla consapevolezza che, in ambito giuridico (a differenza dell'ambito delle scienze forti), gli oggetti di interpretazione (le fonti) sono per loro natura imprecise perché, come ho ricordato all'inizio di questo contributo, sono formate anch'esse da costrutti linguistici umani che non possono essere perfetti, né essere piegati alla perfezione attraverso la logica. Senza questa consapevolezza, il metodo deduttivo non può che condurre a soluzioni ingenue.

Un esempio del rischio che si corre con l'abuso della logica deduttiva è ben rappresentato da quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a sezioni unite, criticando degli orientamenti contrastanti, ha qualificato come una «mera sovrastruttura teorica», l'argomento fondato sulla troppo sottile differenza fra danno-evento e danno-conseguenza (cfr. Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2515, Cass., sez. I, 5 settembre 2003, n. 12935).

Complessivamente, il fenomeno del copia-incolla e le altre cause pratiche o di formazione fin qui elencate hanno trasformato il gergo giuridico da strumento di chiarezza necessario al trasferimento di informazioni e argomenti precisi ad elemento stilistico identitario e vuoto. La pratica di questo linguaggio e l'imitazione (molto diffusa anche fra gli accademici) hanno dato adito ad un atteggiamento di chiusura verso l'esterno e di disinteresse per una comunicazione comprensibile ai profani.

Tutto ciò, infine, ha provocato una scarsa attenzione dei giuristi per la disseminazione delle proprie conoscenze (sul punto in questo volume il contributo di Alessandra Ingrao) ed una conseguente minore attenzione dell'editoria generalista e dei lettori non specializzati per la letteratura giuridica: basta fare un paragone con la mole di produzione letteraria da parte di specialisti come gli economisti o i fisici (la differenza è plastica facendo un giro per le più grandi e importanti catene di librerie).

4. *Che fare? Dalle strategie normative (in corso) alle strategie formative e culturali (attuali e potenziali).* – Abbiamo già evidenziato che, soprattutto in contesti ordinamentali democratici, non si può separare nettamente la comunicazione interna alla comunità giuridica con quella rivolta all'esterno. Ma è significativo osservare che la scarsa attenzione per una comunicazione accessibile ha reso oscuro o incomprensibile agli stessi giuristi anche il linguaggio destinato a circolare entro la medesima cerchia, come accade con la lingua del processo.

Il problema è talmente noto ed urgente da essere stato oggetto di attenzione del legislatore. Infatti, il codice di procedura civile (per limitarmi alla mia area di competenza), riforma dopo riforma, ha moltiplicato i richiami alla qualità del linguaggio e alla struttura ordinata degli atti processuali (Frus, 2023). Nella versione vigente dopo la già citata riforma Cartabia, il codice di rito invita tredici volte alla chiarezza e/o sinteticità e/o precisione (cfr. artt. 121, 163, 167, 233, 281 *undecies*, 342, 366, 434, 473 *bis*12, 473 *bis*13, 473 *bis*17, 473 *bis*32 c.p.c. e art. 46 e 111 disp. att. c.p.c.). Recentemente, addirittura, la riforma (con il richiamato art. 46 disp. att. c.p.c.) ha rimesso ad un decreto la definizione di criteri di redazione degli atti giudiziari civili, precisando espressamente che tali criteri devono essere seguiti sia dalle parti che dal giudice (cfr. art. 46 ult. comma disp. att. c.p.c.).

Il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, in verità, fissa solo alcune regole di tipo quantitativo riconducibili al valore della sintesi degli atti del giudice e delle parti del processo civile, ma d'altronde poco di più avrebbe potuto fare in termini vincolanti, in punto di precisione, chiarezza e accessibilità linguistica. Infatti, è evidente che il valore dell'accessibilità del linguaggio non può essere perseguito tramite norme imperative (Breggia 2022), a prescindere dalla questione del valore normativo-prescrittivo dei ripetuti inviti alla chiarezza presenti nel codice di rito e nel decreto ministeriale (è previsto che la violazione dei requisiti di redazione non comporti invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della deci-

sione sulle spese del processo, cfr. Capponi 2023). Ci sono ambiti del reale, e probabilmente la comunicazione e il linguaggio sono alcuni di questi, che sono meglio presidiabili attraverso azioni di tipo culturale. Per questo vanno salutate con favore – quanto meno come previsione figlia di un'onesta e realistica comprensione del problema – le disposizioni degli artt. 9 e 10 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 che prevedono di riconoscere alla formazione linguistica e alla comunicazione un più ampio spazio sia attraverso la Scuola Superiore di Magistratura (come si è detto *supra*), sia attraverso la formazione obbligatoria degli avvocati, impegnando in particolare il Ministero della Giustizia a sostenere iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti. Vedremo nel prossimo futuro se queste disposizioni condurranno a qualche evoluzione concreta della formazione istituzionale dei giuristi.

La strada da battere per una comunicazione giuridica migliore, cioè più accessibile sia ai tecnici che ai profani, non può essere lastricata solo di iniziative formative di tipo istituzionale che focalizzino l'attenzione sul linguaggio che circola all'interno della comunità giuridica.

Un altro modo efficace di intervenire positivamente sul problema può essere quello di riconoscere maggiore spazio alla comunicazione verso l'opinione pubblica del contenuto dei più importanti atti o fatti di rilievo giuridico: è il caso delle più rilevanti decisioni giudiziarie – d'altronde le sentenze sono scritte in nome del popolo italiano – oppure degli esiti delle ricerche scientifiche più impattanti sulla società – come impone, per certi versi, la c.d. terza missione universitaria e la disseminazione, quale fase finale necessaria dei progetti scientifici finanziati dal MUR o dall'UE.

Infatti, mentre la formazione continua istituzionale può risolversi, come a tutti noto, in una formale raccolta di crediti, l'introduzione di canali di comunicazione verso l'esterno potrebbe rappresentare uno strumento formativo "*in action*" più avvincente ed efficace, perché impone di misurarsi con un linguaggio destinato ad una opinione pubblica, per così dire, in carne ed ossa. Non è necessario impegnare tutti coloro che svolgono funzioni già oberanti nella produzione diretta di una comunicazione appositamente dedicata all'opinione pubblica. È sufficiente, semmai, introdurre o valorizzare, nell'ambito di ogni funzione pubblica (la giurisdizione, la ricerca pubblica etc.), processi di comunicazione verso l'esterno, che siano curati da esperti di comunicazione (possibilmente con un *background* giuridico) e supervisionati dai giuristi responsabili del contenuto della comunicazione. Ciò, infatti, permetterebbe a questi ultimi di familiarizzare con materiali linguistici pensati

per uditori o lettori non specializzati e di creare dei ponti di collegamento solidi e trasparenti con i documenti giuridici originali.

Un caso esemplare di questa strategia è rappresentato dalla comunicazione della Corte costituzionale avviata nel 2017. Oltre ad una cura per i contenuti del sito *web* della Consulta (https://www.cortecostituzionale.it/), infatti, la Corte costituzionale ha avviato una prassi coraggiosa che si fonda palesemente sull'obiettivo di rendere accessibili i contenuti di decisioni complesse, ma di grande impatto sulla società. Da più di cinque anni, a tale scopo, la Corte pubblica dei comunicati stampa sulle decisioni più rilevanti che non contengono "alla lettera" il dispositivo e/o porzioni di motivazione della Sentenza, ma veri e propri testi brevi perfettamente comprensibili ai profani che parafrasano gli snodi più complessi della decisione ed evidenziano i suoi effetti concreti. Ebbene, come evidenziato dalla stessa responsabile della comunicazione della Consulta (in carica fino ad ottobre del 2022), questi comunicati stampa delicati vengono redatti con il contributo diretto sia dei giudici delle leggi che dell'ufficio comunicazione stesso (Stasio 2020, spec. 162). Con beneficio, probabilmente, non solo dell'opinione pubblica, ma anche degli stessi giudici e dei loro giuristi ausiliari chiamati a misurarsi con la sfida della traduzione di un argomento tecnico in un linguaggio agevole.

La prassi ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma solo perché fino a qualche tempo fa, i comunicati stampa della Consulta precedevano la pubblicazione delle motivazioni, così che, per qualche mese, l'unico testo di riferimento per i commentatori era il comunicato medesimo e non la decisione (giustamente, oggi, il comunicato stampa è pubblicato contestualmente alla pubblicazione delle motivazioni, così da permettere al lettore, secondo le esigenze, di accedere al testo complesso o a quello semplificato). Nessuno, invece, ha avuto da ridire per l'apertura della Consulta al rapporto diretto con la società civile.

Naturalmente l'esperienza di comunicazione della Corte costituzionale non può essere ripresa negli stessi termini dagli altri uffici giudiziari o nell'ambito delle altre funzioni pubbliche, come quelle esercitate dall'Accademia, ma la stessa esigenza di fondo che sottende le strategie della Consulta, potrebbe essere coltivata per ideare specifici e commisurati canali di comunicazione diretta della funzione giuridica con l'esterno.

L'abitudine a tradurre i testi giuridici complessi in testi accessibili e comunicabili o, come detto, anche solo la supervisione su questa procedura svolta da esperti di linguaggio e comunicazione, avrebbe inevitabilmente l'effetto di avvicinare il gergo giuridico alla lingua generalista, a

vantaggio della chiarezza del primo e della precisione della seconda, limitando l'uso di costrutti linguistici complessi solo quando ciò è inevitabile.

Si tratta di un obiettivo importante e strategico in un paese democratico: come affermò Janet Reno, già procuratrice generale degli Stati Uniti, in occasione di un discorso tenuto alla *Cleveland Marshall College of Law* alla fine dello scorso secolo, per svolgere la funzione di "*problem solvers*" i giuristi devono prima di tutto «imparare a comunicare» (Reno, 1996, 4).

5. *I giuristi sanno insegnare a comunicare (con) il diritto?* – È certamente fondamentale concentrare gli sforzi sulla formazione professionale dei giuristi nel corso della loro carriera, ma, per intervenire alla radice del problema, è naturale che l'intervento formativo più efficace sia quello che si realizza nella fase educativa dei futuri giuristi e, in particolare, durante la formazione universitaria (non a caso gli inglesi distinguono training ed *education*) (Twining 1997, 63).

Università in grado non solo di insegnare il diritto ma di comunicarlo efficacemente, evidentemente offrono alla società giuristi capaci di esprimersi in modo accessibile. In mancanza di ciò, il destino della comunicazione giuridica è lasciato al buon senso e all'impegno dei pochi (futuri) giuristi, più sensibili al tema.

Anche da questo punto di vista, la situazione della comunicazione giuridica non è rassicurante. Come autorevolmente dimostrato, infatti, le offerte formative delle Università italiane – ben più delle altre Università straniere che hanno partecipato al c.d. "processo di Bologna" (https://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999) – enfatizzano molto la trasmissione del sapere, valorizzando troppo poco la trasmissione delle abilità e delle competenze collegate ad esso (Pascuzzi 2019, 21). Fra queste abilità e competenza, un posto importante dovrebbe spettare senz'altro alla capacità di comunicare, verbalmente e per iscritto. Ebbene, in effetti, nei piani di studio davvero poco si dice dell'abilità comunicativa e, in concreto, molto poco si pratica di ciò nelle aule d'università, soprattutto in quelle dei dipartimenti/facoltà di giurisprudenza. Piuttosto, si trovano abbondanti riferimenti rispetto alla necessità di acquisire e adoperare correttamente il linguaggio tecnico.

Questa condizione dell'offerta didattica universitaria non può sorprendere più di tanto perché il problema della comunicazione inaccessibile riguarda anche l'Accademia, ovvero quella parte di comunità giuridica che è chiamata non solo ad elaborare la dottrina – cioè, l'*humus* scientifico entro il quale può maturare un ordinato sistema giuridico –

ma anche a formare le nuove generazioni di giuristi, tramite la didattica. Come ha ricordato Pascuzzi 2019, gli amici e collaboratori del Mulino (fra i quali i giuslavoristi Giugni e Mancini), nella relazione introduttiva al loro primo convegno del 1954, evidenziavano in poche parole il nocciolo dei problemi che attanagliano ancora oggi gli accademici giuristi, ovvero «*l'isolamento in cui sono caduti i cultori della materia e l'incredibile impermeabilità che le loro opere denunciano rispetto ad altri settori della cultura. Ogni anno le case Giuffrè, Cedam e Jovene sfornano decine di monografie che instancabilmente riesaminano istituti ormai desueti, come la dote, o costruiscono teorie di cui i pratici, i giudici e gli avvocati non sanno assolutamente che fare; nel contempo quasi un centinaio di periodici ingombrano gli scaffali biblioteche. C'è chi di tale rigoglio si rallegra, ma noi, pur senza dire con Carnelutti che esso non è segno di vitalità bensì della febbre che consuma il diritto, noi di tale situazione siamo preoccupati, poiché essa è il segno di uno specialismo che diventa ognora più arido (come prova, del resto, la tendenza all'ermetismo del linguaggio) e, se si vuole, di una sempre crescente povertà spirituale; povertà, questa, di tecnici che vogliono essere solo tecnici e non anche uomini di cultura aperti ad altre più ricche esperienze che non siano le loro raffinate formali elaborazioni*» (Convegno amici e collaboratori de il Mulino, 1954, 28).

In queste condizioni, è difficile che si coltivi un linguaggio scritto o verbale accessibile ed aperto, a maggior ragione se si considera che la "febbre" mostrata dalla quantità di materiali giuridici in circolazione, rispetto agli anni '50 dello scorso secolo, si è alzata, anche a causa della disciplina sui concorsi universitari.

Tutto ciò produce effetti non solo nella produzione scritta e orale di tipo scientifico, ma anche nell'attività didattica. A prescindere dall'*input* normativo che pure potrebbe giungere in occasione del prossimo accreditamento dei corsi di studio (cfr. *infra*), infatti, l'offerta didattica reale non potrà mai soddisfare in modo sostanziale l'esigenza di potenziare le competenze comunicative dei futuri giuristi se prima di tutto i loro formatori non sono abituati a curare il loro linguaggio nello svolgimento delle loro funzioni.

Ciò che è paradossale, in questa situazione, è che la mancanza di competenze ed abilità relazionali e di comunicazione rappresenta forse la principale lamentela che circola fra colleghi giuristi quando discutono, più o meno informalmente, della qualità degli studenti, del loro rendimento in sede d'esame e della preparazione della tesi finale (Sparrow 2018, 553). Ad onta di questa consapevolezza, infatti, non si è avuta una diffusa reazione conseguente, ad esempio riformando i corsi di inse-

gnamento o ristrutturando l'offerta didattica alla luce di questa sempre più evidente lacuna degli studenti, come l'autonomia universitaria permetterebbe di fare. Piuttosto, molti docenti si trincerano dietro un'indignata accusa verso la formazione scolastica pre-universitaria, che dovrebbe fornire i rudimenti delle abilità comunicative. L'accusa, peraltro, è giustificata, ma non esonera del tutto il sistema universitario: se il sistema scolastico dovrebbe assolvere meglio al compito di trasferire competenze e abilità trasversali, come quelle comunicative di base, la formazione universitaria non può essere sollevata dal compito di potenziare le medesime competenze a livello specialistico e alla luce delle specifiche esigenze professionali future del giurista.

La situazione, per quanto complessivamente negativa, offre però qualche speranza. Infatti, come forse è naturale, è soprattutto all'interno dell'Accademia – più che in altri ambiti come quello forense o giudiziario (cfr. *supra* § 3-4) – che si registrano gli sforzi più maturi e sostanziali per una focalizzazione del problema comunicativo e per l'individuazione di possibili strategie di reazione positiva (per tutti i riferimenti, Pascuzzi 2018).

Ci si riferisce, in estrema sintesi, a tutte quelle esperienze o teorizzazione che, seppure a rilento, si diffondono anche in Italia e che collochiamo sotto l'ampio insieme delle tecniche di didattica innovativa (per i riferimenti essenziali, cfr. il contributo di Annamaria Donini in questo volume). Per la precisione, questi filoni di studio e di esperienze non muovono dall'esigenza specifica di curare la competenza/abilità comunicativa, ma più in generale dall'esigenza di effettuare un trasferimento di conoscenze più efficace di quello che mediamente si realizza con la didattica tradizionale fondata, in Italia e in Europa soprattutto, sulla lezione frontale[2]. Ma questa diversa questione si intreccia con quella sviluppata in questo contributo perché la gran parte delle strategie di didattica innovativa fa leva anche, se non soprattutto, sulle competenze di comunicazione scritta o orale: le cliniche legali, le classi capovolte, le

[2] Secondo NEUMANN 2000, 414 «*coloro che insegnano i programmi normativi – nelle facoltà di giurisprudenza, i corsi dottrinali – sovrastimano enormemente la quantità di pensiero professionale che i loro studenti possono apprendere in quei contesti convenzionali. Per la maggior parte, il curriculum normativo insegna solo informazioni. Molti insegnanti di programmi normativi potrebbero provare a trasmettere qualcosa di più delle semplici informazioni, ma ci riescono solo in modo casuale. Alcuni docenti percepiscono quanto poco stanno riuscendo nella loro funzione e per il loro fallimento incolpano gli studenti, l'istruzione universitaria o la società. Pochissimi si rendono conto che la causa più importante del fallimento è il curriculum normativo stesso*» (trad. mia).

simulazioni del processo, la redazione di documenti giuridici, lo studio di casi, i lavori di gruppo, sono esperienze didattiche che implicano, in modo più o meno diretto, l'uso di abilità e competenze comunicative, per il semplice fatto che tendono a destrutturare la dicotomia rigida teorico/accademico *vs* pratico/professionale (Twining, 1997, 83-84) e a superare l'isolamento dello studio individuale.

Secondo una recente indagine di Avvocato 4.0 (https://www.altalex.com/avvocatoquattropuntozero/8) le Università che più hanno innovato la loro didattica hanno concentrato l'impegno sulla comunicazione *tout court*, sulla scrittura, sull'argomentazione giuridica e/o sulle nuove tecnologie (https://www.altalex.com/documents/news/2023/06/26/giurisprudenza-2023-2024-un-passo-verso-le-soft-skills). Come si vede, delle diverse competenze trasversali (le c.d. *soft skills*), le scuole giuridiche concentrano l'attenzione proprio sulla comunicazione.

Si tratta di una scelta naturale (alla luce degli sbocchi professionali dei neo-giuristi) e strategica perché, come affermano anche gli studiosi di educazione giuridica «*la comunicazione del pensiero giuridico e dell'analisi richiede i migliori metodi didattici a disposizione*» perché essa opera «*al più alto livello della cognizione umana*» (Webb 2017, 336).

Per questo, accanto a riviste scientifiche dedicate alla formazione giuridica (cfr. ancora il contributo in questo volume di Annamaria Donini), si trovano riviste specificamente dedicate al problema della comunicazione linguistica orale o scritta che dovrebbero essere frequentate di più anche dai giuristi italiani: si pensi all'*International Journal of Forensic Linguistic* (https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl) oppure al *The International Journal of Speech, Language and the Law* (https://journal.equinoxpub.com/IJSLL/issue/view/2403).

L'orizzonte cui i docenti universitari dovrebbero guardare per formarsi e formare alla comunicazione accessibile e sana dunque esiste già: si tratta solo di diffondere a macchia d'olio una cultura dell'innovazione continua della didattica funzionale soprattutto a fornire i nuovi giuristi delle abilità comunicative, quali competenze strategiche non solo per il loro individuale successo professionale, ma anche per capovolgere il giudizio non sempre positivo che l'opinione pubblica riversa sulla comunità dei giuristi e, inevitabilmente, sul diritto *tout court*.

La recentissima riforma universitaria delle classi di laurea, emanata a seguito dell'impegno assunto dall'Italia nell'ambito del PNRR (d.m. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023), interviene per potenziare l'interdisciplinarità dei percorsi universitari individuali e agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. In questo contesto gli allegati ai decreti

ministeriali individuano, per ogni classe di laurea, «le competenze trasversali non disciplinari indispensabili» quale voce specifica da completare secondo le caratteristiche dello specifico corso da istituire. È significativo, alla luce di quel che si è fin qui evidenziato, che fra le competenze trasversali individuate dal MUR per le lauree magistrali in giurisprudenza, sia stata individuata anche l'abilità ad «argomentare, oralmente e per iscritto, in maniera logica, rigorosa ed efficace, con interlocutori specialisti e non specialisti». È difficile, però, che questa riforma, come le precedenti, risolva i problemi che si sono tratteggiati in questa sede, perché, come si è detto, la questione della comunicazione accessibile può essere affrontata meglio con strumenti culturali e non imperativi. Ma, quanto meno, sotto il profilo formale, questa riforma evidenzierà plasticamente le lacune dei corsi di laurea che non investiranno nelle competenze trasversali e, in particolare, nella comunicazione.

Riferimenti bibliografici

L. BREGGIA, *Per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. Il potere delle parole. Avere cura delle parole*, in *Questione Giustizia*, 5 novembre 2022.

P. CALAMANDREI, *Le lettere e il processo civile*, in *Rivista di dir. proc. civile*, I, 1924, 202.

P. CALAMANDREI, *Della cosiddetta oratoria forense*, in ID., *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 1935, ora 1989, 69.

I. CALVINO, *Per ora sommersi dall'antilingua*, in *Il Giorno*, 3 febbraio 1965.

B. CAPPONI, *Prolissità*, in *Judicium*, 20 giugno 2023.

S. CASSESE, *L'educazione del giurista*, in *Nuova Antologia*, 610, 2265, 1, 2013, 36.

S. CASSESE, *Premessa* in M.E. PIEMONTESE, *Il dovere costituzionale di farsi capire: a trent'anni dal Codice di stile*, Carocci, 2023, 5.

CONVEGNO AMICI E COLLABORATORI DE IL MULINO, *Primo Convegno amici e collaboratori de Il mulino: relazione introduttiva*, 1954, ora *rist. anast.*, il Mulino, 2004.

R.N. COOK, *Teaching legal writing effectively in separate courses*, in *Journal of Legal Education*, 1949.

M.A. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti*, in L. SCHENA (a cura di), *La lingua del diritto*, Milano, CISU, 1997, 35.

T. DE MAURO, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in AA.VV., *Linguaggio e giustizia. nuove ricerche*, Cepig – centro pontino di iniziative giuridico sociali, 11.

M.V. DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano: linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Franco Cesati, 2017.

M. FALSONE, *La nota a sentenza come genere letterario: spunti e appunti per giuristi (del lavoro) in erba*, in *RIDL*, 3, 2020, 119 e ora in AA.VV., *Scritti in onore di Oronzo Mazzotta*, Cacucci, 2022, 541.
G. FRUS, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in *LDE*, 2023, 3.
L. GAETA, *Storia (illustrata) del diritto del lavoro*, Giappichelli, 2020.
P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, 2003.
S. LUBELLO, *L'italiano del diritto*, Carocci, 2021.
E. MARTÍNEZ, F. MOLLICA, E. GIBSON, *Even lawyers do not like legalese*, Massachusetts Institute of Technology, 2023.
B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, 2001.
R.K. NEUMANN JR, *Donald Schön, the Reflective Practitioner, and the Comparative Failures of Legal Education*, *Clinical L. Rev.*, 6, 2000, 401.
G. PASCUZZI, *Giuristi si diventa*, il Mulino, 2019.
G. PASCUZZI, *La creatività del giurista: tecniche e strategie dell'innovazione giuridica*, Zanichelli, 2018.
A. PICONE, *Il controllo di qualità sui testi normativi nel Regolamento e nella prassi della Camera dei deputati*, in AA.VV., *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, Camera dei Deputati, 2013, Vol. 3, 929.
J. RENO, *Speech given by Attorney General Janet Reno*, 30. Settembre 1996, https://www.justice.gov/archive/ag/speeches/1996/09-30-1996a.pdf.
R.L.G., *The dictionary isn't the law. The law is*, in *The Economist*, 14 luglio 2011 (https://www.economist.com/johnson/2011/06/14/the-dictionary-isnt-the-law-the-law-is).
P. RUMIATI, *Soft skills. Cosa sono e perché sono importanti*, Raffaello Cortina Editore, 2023.
S.M. SPARROW, *Teaching and Assessing Soft Skills*, in *Journal of Legal Education*, 67(2), 2018, 553.
D. STASIO, *Il senso della Corte per la comunicazione*, in *Questione Giustizia*, 2020, 4, 156.
W. TWINING, *'Pericles and the Plumber', Law in Context: Enlarging a Discipline*, Oxford, 1997.
U. VINCENTI, *Linguaggio normativo*, in *Enciclopedia del diritto – Annali*, Milano, Giuffrè, VII, 669.
L.A. WEBB, *Why Legal Writers Should Think like Teachers?*, in *Journal of Legal Education*, 67(1), 2017, 315.
G. ZAGREBELSKY, *Sulla lingua del tempo presente*, Einaudi, 2010.